

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 luglio 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 luglio 2023, n. 87.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. (23G00096). Pag. 1

DECRETO-LEGGE 5 luglio 2023, n. 88.

Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatesi a far data dal 1° maggio 2023. (23G00097). Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 28 giugno 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 153 giorni, terza e quarta *tranche*. (23A03804). Pag. 22

DECRETO 28 giugno 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 196 giorni, terza e quarta *tranche*. (23A03805). Pag. 26

Ministero della giustizia

DECRETO 9 giugno 2023.

Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa. (23A03847). Pag. 30

DECRETO 9 giugno 2023.

Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività. (23A03848). Pag. 36



Presidente della Repubblica 13 giugno 1985, n. 1092, e sul sito istituzionale dei Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca.

Roma, 9 giugno 2023

Il Ministro della giustizia
NORDIO

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
CALDERONE

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1880

23A03848

DECRETO 4 luglio 2023.

Portale deposito atti penali (PDP).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 87, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», il quale dispone «Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-*bis*, comma 3 del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le

modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore ventiquattro del giorno di scadenza»;

Visto l'art. 87, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il quale dispone «Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-*bis*»;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale, della Procura europea, della Procura generale presso la Corte di appello, del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di appello, esclusi gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, del Tribunale per i minorenni, del Tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione, ed escluse le fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale, il deposito da parte dei difensori degli atti di seguito elencati, avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico ai sensi dell'art. 87, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia:

1. Ricusazione del giudice (articoli 37 e 38 del codice di procedura penale);
2. Richiesta di rimessione del processo (art. 46 del codice di procedura penale);
3. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (art. 54-*quater* del codice di procedura penale);
4. Atto di costituzione di parte civile (articoli 76, 78 del codice di procedura penale);
5. Istanza di esclusione della parte civile (art. 80 del codice di procedura penale);
6. Istanza di citazione del responsabile civile (art. 83 del codice di procedura penale);
7. Atto di costituzione del responsabile civile (art. 84 del codice di procedura penale);
8. Atto di intervento del responsabile civile (art. 85 del codice di procedura penale);
9. Istanza di esclusione del responsabile civile (art. 86 del codice di procedura penale);



10. Atto di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 del codice di procedura penale);

11. Istanza di esclusione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 del codice di procedura penale);

12. Istanza di citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89, comma 1 del codice di procedura penale);

13. Nomina difensore di fiducia (art. 96 del codice di procedura penale);

14. Nomina del sostituto del difensore (art. 102 del codice di procedura penale);

15. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore (art. 107 del codice di procedura penale);

16. Istanza di rilascio copie, estratti e certificati (art. 116 del codice di procedura penale);

17. Memorie e richieste scritte (articoli 121, 367 del codice di procedura penale);

18. Procura speciale (art. 122 del codice di procedura penale);

19. Istanza di correzione di errore materiale (art. 130 del codice di procedura penale);

20. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto (art. 162 del codice di procedura penale);

21. Comunicazione di mancata accettazione della domiciliatazione (art. 162, comma 4-*bis* del codice di procedura penale);

22. Richiesta per la restituzione nel termine (art. 175 del codice di procedura penale);

23. Ricusazione del perito (art. 223 del codice di procedura penale);

24. Nomina del consulente tecnico di parte (articoli 225, 233 del codice di procedura penale);

25. Memorie del consulente tecnico (art. 233 del codice di procedura penale);

26. Richiesta di autorizzazione all'intervento del consulente di parte (art. 233, comma 1-*bis* del codice di procedura penale);

27. Opposizione al decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione del consulente tecnico (art. 233, comma 1-*bis* del codice di procedura penale);

28. Opposizione al decreto di perquisizione del pubblico ministero (art. 252-*bis*, comma 1 del codice di procedura penale);

29. Richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo o probatorio (articoli 257, 322, 324 del codice di procedura penale);

30. Opposizione di segreto professionale o d'ufficio (art. 256, comma 1, 2 del codice di procedura penale);

31. Richiesta di restituzione di cose sequestrate (art. 262 del codice di procedura penale);

32. Opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta (art. 263, comma 5 del codice di procedura penale);

33. Istanza di esame degli atti e di ascolto delle registrazioni o di cognizione dei flussi di comunicazioni (art. 268, comma 6 del codice di procedura penale);

34. Richiesta di copia e trascrizione degli esiti delle intercettazioni (art. 268, comma 8 del codice di procedura penale);

35. Richiesta di distruzione delle intercettazioni (art. 269, comma 2 del codice di procedura penale);

36. Richiesta di modifica delle modalità esecutive di misura cautelare (art. 279 del codice di procedura penale);

37. Richiesta di sostituzione, revoca o modifica di misura cautelare (art. 299 del codice di procedura penale);

38. Richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 del codice di procedura penale);

39. Appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 del codice di procedura penale);

40. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 311 del codice di procedura penale);

41. Domanda di riparazione per ingiusta detenzione (articoli 314, 315 del codice di procedura penale);

42. Richiesta di revoca del sequestro preventivo (art. 321, comma 3 del codice di procedura penale);

43. Appello avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero (art. 322-*bis* del codice di procedura penale);

44. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali (art. 325 del codice di procedura penale);

45. Denuncia da parte del privato cittadino (art. 333 del codice di procedura penale);

46. Richiesta di informazioni sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato e sullo stato del procedimento (art. 335 del codice di procedura penale);

47. Richiesta di retrodatazione dell'iscrizione indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-*quater* del codice di procedura penale);

48. Notifica del deposito dell'istanza di retrodatazione dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-*quater*, comma 6 del codice di procedura penale);

49. Memorie sulla richiesta di retrodatazione dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-*quater*, comma 6 del codice di procedura penale);

50. Querela (art. 336 del codice di procedura penale);

51. Rinuncia alla querela (art. 339 del codice di procedura penale);

52. Remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);

53. Accettazione della remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);

54. Istanza di procedimento (art. 341 del codice di procedura penale);



55. Opposizione al decreto di convalida della perquisizione (art. 352, comma 4-*bis* del codice di procedura penale);

56. Richiesta di sequestro probatorio (art. 368 del codice di procedura penale);

57. Richiesta di incidente probatorio (art. 393 del codice di procedura penale);

58. Richiesta della persona offesa di promuovere incidente probatorio (art. 394 del codice di procedura penale);

59. Deduzioni sulla richiesta di incidente probatorio (art. 396 del codice di procedura penale);

60. Deduzioni sull'incidente probatorio (art. 396, comma 1 del codice di procedura penale);

61. Richiesta di autorizzazione alle indagini difensive presso persona detenuta (art. 391-*bis*, comma 7 del codice di procedura penale);

62. Memorie sulla richiesta di proroga delle indagini (art. 406, comma 3 del codice di procedura penale);

63. Dichiarazione della persona offesa della volontà di essere informata circa la richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2 del codice di procedura penale);

64. Opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 del codice di procedura penale);

65. Reclamo avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione (art. 410-*bis*, comma 3 del codice di procedura penale);

66. Memorie per il reclamo (art. 410-*bis*, comma 3 del codice di procedura penale);

67. Richiesta di avocazione al Procuratore generale (art. 413 del codice di procedura penale);

68. Istanza di copia delle intercettazioni indicate nell'elenco depositato dal difensore (art. 415-*bis*, comma 2-*bis* del codice di procedura penale);

69. Memorie, documenti e richieste dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-*bis*, comma 3 del codice di procedura penale);

70. Richiesta al giudice di ordinare l'assunzione delle determinazioni sull'azione penale a seguito del deposito degli atti di indagine (art. 415-*ter*, comma 3 del codice di procedura penale);

71. Richiesta al giudice di ordinare l'assunzione delle determinazioni sull'azione penale (art. 415-*bis*, comma 5-*quater* del codice di procedura penale);

72. Richiesta di acquisizione di prove non rinviabili (articoli 420-*quinqies*, 464-*sexies*, 467, 598-*ter*, comma 3, 721, comma 4 del codice di procedura penale);

73. Richiesta di giudizio abbreviato (articoli 438, 458, 519, 520, 554-*ter*, 558, comma 8 del codice di procedura penale);

74. Richiesta di applicazione della pena (articoli 444, 447, comma 1, 458-*bis*, 438, comma 5-*bis*, 519, 520, 554-*ter*, 558, comma 8 del codice di procedura penale);

75. Richiesta di giudizio immediato (articoli 453, comma 3, 419, comma 5 del codice di procedura penale);

76. Consenso alla richiesta di applicazione della pena (articoli 446, 447 del codice di procedura penale);

77. Richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (art. 459, comma 1-*bis* e 1-*ter* del codice di procedura penale);

78. Opposizione al decreto penale di condanna (art. 461 del codice di procedura penale);

79. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-*bis* del codice di procedura penale);

80. Programma di trattamento per la messa alla prova (art. 464-*bis*, comma 4 del codice di procedura penale);

81. Accettazione della proposta di messa alla prova (articoli 464-*ter*.1, comma 2 del codice di procedura penale);

82. Memorie della persona offesa sulla proposta di messa alla prova (articoli 464-*ter*.1, comma 3 del codice di procedura penale);

83. Istanza di anticipazione o differimento dell'udienza (art. 465 del codice di procedura penale);

84. Lista dei testimoni, periti o consulenti tecnici (articoli 468, 555 del codice di procedura penale);

85. Richiesta di proporre impugnazione (art. 572, comma 1 del codice di procedura penale);

86. Rinuncia all'opposizione al decreto penale di condanna (art. 589 del codice di procedura penale);

87. Rinuncia all'impugnazione (art. 589 del codice di procedura penale);

88. Appello (art. 593 del codice di procedura penale);

89. Appello incidentale (art. 595 del codice di procedura penale);

90. Richiesta di partecipazione all'udienza (art. 598-*bis*, comma 2 del codice di procedura penale);

91. Concordato in appello (art. 599-*bis* del codice di procedura penale);

92. Richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 del codice di procedura penale);

93. Ricorso per cassazione avverso ordinanze pronunciate in primo grado e in grado di appello nei casi previsti da specifiche disposizioni del codice di procedura penale;

94. Ricorso per cassazione dell'imputato (art. 607 del codice di procedura penale);

95. Richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-*bis* del codice di procedura penale);

96. Richiesta di revisione (art. 633 del codice di procedura penale);

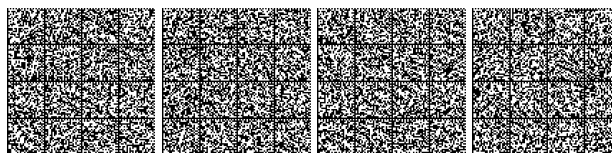
97. Esercizio del diritto all'oblio (articoli 64-*ter* disp. att. del codice di procedura penale);

98. Domanda di oblazione (articoli 162, 162-*bis* del codice penale - 141 disp. att. del codice di procedura penale);

99. Istanza di ammissione a colloqui (art. 18 legge n. 354/1975);

100. Istanza di ammissione al gratuito patrocinio (art. 78 testo unico n. 115/2002);

101. Istanza di liquidazione dell'onorario (art. 82 testo unico n. 115/2002);



102. Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio (art. 113 testo unico n. 115/2002);

103. Istanza di acquisizione dei tabulati (art. 132, comma 3 decreto legislativo n. 196/2003).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2023

Il Ministro: NORDIO

23A03877

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 maggio 2023.

Finanziamento di interventi infrastrutturali a favore di presidi ospedalieri e strutture sanitarie pubbliche delle Province di Latina e Frosinone.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'art. 1, comma 545, il quale stabilisce che «Al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» e comma 546 che prevede che «Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 545 e per l'erogazione dei relativi contributi»;

Considerato che le sopracitate risorse, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, risultano iscritte sul capitolo di spesa n. 7133, piano gestionale 1, denominato «Somme da destinare al finanziamento di interventi infrastrutturali

a favore di strutture sanitarie ospedaliere del Basso Lazio», afferente al centro di responsabilità della Direzione generale della programmazione sanitaria, e istituito per le finalità sopra indicate nell'ambito del programma di spesa «Programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza», della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute;

Visto il successivo comma 547 del succitato art. 1 della legge n. 197 del 2022, il quale stabilisce che «Agli oneri derivanti dal comma 545, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'art. 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7»;

Vista la Tabella n. 15 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022 recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», che inserisce, nel Bilancio di questo Ministero, il capitolo di spesa n. 7133 «Somme da destinare al finanziamento di interventi infrastrutturali a favore di strutture sanitarie ospedaliere del Basso Lazio» nell'ambito del Centro di responsabilità Direzione generale della programmazione sanitaria;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 545 e per l'erogazione dei relativi contributi;

Acquisita l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 aprile 2023 (Rep. atti n. 73/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 545, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Regione Lazio al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende sanitarie delle Province di Latina e di Frosinone.

2. Il presente decreto stabilisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte della Regione Lazio.

Art. 2.

1. La Regione Lazio presenta al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, uno specifico programma di utilizzo delle risorse autoriz-

